

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4525

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410,  
recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari

*Presentata il 26 novembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante « Nuovo ordinamento dei consorzi agrari », necessita di una completa revisione dopo quattro anni di sperimentazione applicativa, che ne hanno rivelato i limiti e le lacune e che hanno comportato ben tre successive novellazioni parziali.

La « filosofia » di tale legge, volta alla definitiva privatizzazione dei consorzi agrari, ma anche alla chiusura del difficile capitolo della crisi della Federconsorzi e del pluridecennale contenzioso relativo ai crediti degli ammassi cerealicoli verso lo Stato, ha portato alla luce una insufficiente strategia complessiva, che rischia di disperdere il vasto patrimonio nazionale costituito dai consorzi agrari, rendendo altresì, complicato il recupero della maggior parte di essi dalle attuali condizioni di crisi.

Proprio dalla consapevolezza che i consorzi agrari possono costituire ancora una risorsa di servizi in rete nazionale per l'agricoltura italiana, nasce la necessità di una rivisitazione della citata legge n. 410 del 1999 al fine di correggere quelli che si sono rivelati i limiti più evidenti: mancanza di una tutela della rete nazionale dei consorzi agrari, insufficiente tutela del marchio, frammentazione delle competenze a livello di vigilanza e di controllo, farraginosità del meccanismo prelatizio nelle alienazioni, insufficienza degli ammortizzatori sociali per i consorzi in crisi, rigidità nel percorso di uscita dagli esercizi provvisori.

A tutti questi limiti che l'applicazione della legge n. 410 del 1999 ha evidenziato in questi anni, raccogliendo i suggerimenti provenienti dagli operatori del settore, dall'associazionismo agricolo e consortile,

dall'amministrazione pubblica e dai professionisti impegnati nelle procedure di amministrazione straordinaria, vuole ovviare la presente iniziativa di riforma della citata legge n. 410 del 1999.

In primo luogo, è opportuno valorizzare la presenza sul territorio dei consorzi agrari, attribuendo loro la possibilità, a determinate condizioni e con precise garanzie di requisiti statutarî e di legge, di svolgere attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, nei settori che oggi costituiscono i temi di principale attualità dell'intervento strategico delle autorità preposte alle politiche agricole. Allo scopo, i consorzi agrari potranno direttamente o indirettamente, anche tramite loro organismi consortili cooperativi, stipulare protocolli convenzionali per il coordinamento e l'attuazione di servizi all'agricoltura con le predette autorità preposte alle politiche agricole. Potranno altresì promuovere e stipulare convenzioni con le associazioni nazionali di categoria volte alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione dei prodotti tipici e biologici locali e per la messa a punto di sistemi di controllo e tracciabilità delle filiere agroalimentari.

Per svolgere adeguatamente queste attività di pubblico interesse, occorre evidentemente che la rete dei consorzi agrari venga compattata e coordinata ben diversamente da come attualmente si presenta. Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, intestata ai consorzi agrari, in modo che l'iscrizione nella predetta sezione speciale costituisca condizione necessaria per accedere allo *status* e al nome di « consorzio agrario »; i requisiti e le modalità per l'iscrizione devono essere disciplinati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Allo scopo di coordinare l'attività dei consorzi agrari si prevede altresì la istituzione di un Comitato tecnico al quale sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e organizzazione delle attività dei consorzi, nonché il compito di realizzare iniziative mirate al ri-

lancio dei consorzi in stato di liquidazione coatta amministrativa. Il Comitato provvede altresì al monitoraggio sull'attuazione dei predetti protocolli convenzionali.

È evidente che sul sistema dei consorzi agrari deve operare una penetrante e univoca funzione di vigilanza che deve essere quindi riservata ad una sola autorità centrale: il Ministro delle politiche agricole e forestali.

La ricostituzione della rete nazionale dei consorzi agrari provinciali non può non prevedere una efficace normativa che agevoli la fuoriuscita della maggior parte dei consorzi agrari dalla loro attuale situazione di crisi. A questo proposito si deve rilevare che la normativa vigente pare sottrarre all'Autorità vigilante il coordinamento del programma di ritorno *in bonis* dei consorzi agrari in crisi. È, quindi, opportuno condizionare la cessazione degli esercizi provvisori alla scadenza di legge, alla presentazione all'Autorità vigilante, da parte degli organi della procedura, di un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa e le ipotesi di fuoriuscita del consorzio agrario dallo stato di crisi, tramite concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta « legge fallimentare », cessione o affitto di azienda ad altro consorzio agrario o a società cooperativa agricola. Evidentemente tale programma di fuoriuscita dallo stato di crisi dovrà essere valutato dall'Autorità vigilante che, ove lo confermi, trovandolo attuabile, consentirà la prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino al risanamento dell'impresa, accompagnandolo con apposito tutoraggio.

È opportuno, nel caso di specie, prevedere che i contratti di cessione stipulati con consorzi agrari o con cooperative agricole anche costituite allo scopo, non siano soggetti alla prelazione, così da evitare interferenze di altri consorzi agrari o di cooperative nell'*iter* di risanamento delle imprese, mantenendosi invece la prelazione a favore dei consorzi agrari nei casi in cui le cessioni avvengano al di fuori di tali fattispecie.

Si è constatato che il ricorso al procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è reso particolarmente complicato dal fatto che gli organi dei consorzi agrari commissariati, spesso dopo oltre un decennio di inattività, non sono più idonei ad assumere le decisioni che presiedono alla proposta di concordato. L'Autorità vigilante ha ovviato a tale inconveniente con la nomina di commissari *ad acta*, ma tale ingegnoso rimedio non ha sempre incontrato il favore dei tribunali che talvolta hanno rigettato per questo le domande di concordato. La presente proposta di legge consente, quindi, anche al commissario liquidatore, autorizzato dall'Autorità vigilante, di presentare la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare, come d'altra parte si prevede per situazioni analoghe anche nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che all'articolo 93 disciplina il cosiddetto « concordato di liquidazione ». Questo istituto consentirà sicurezza e rapidità di decisioni univoche da parte di un organo sicuramente competente.

Nell'ambito del procedimento di risanamento, è opportuno introdurre una più accentuata forma di riorganizzazione aziendale, collegata con lo strumento della mobilità del lavoratori subordinati dei consorzi agrari in crisi, affinché il commissario liquidatore possa rimodellare la struttura occupazionale dell'azienda da ri-

portare *in bonis*, rendendola coerente con il programma di risanamento.

Infine, bisogna coordinare in sede nazionale risorse finanziarie rivolte al risanamento e alla promozione dei consorzi agrari.

A tale fine, considerando il crescente ruolo dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) come finanziaria del Ministero delle politiche agricole e forestali, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un Fondo mutualistico per i consorzi agrari presso l'ISMEA stesso, con la facoltà di quest'ultimo di promuovere fondi mobiliari o immobiliari che agevolino i consorzi nel ricorso al credito; nel Fondo mutualistico potranno confluire le attività patrimoniali dei consorzi che eventualmente si estinguono, nonché le attività rivenienti dallo scioglimento di Federconsorzi, nonché altri contributi stabiliti per legge.

In conclusione, i consorzi agrari sono nuovamente coordinati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, previa la loro iscrizione nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi; sono, altresì, istituiti gli strumenti legislativi per sostenerli finanziariamente e consentire la fuoriuscita di quelli in crisi dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa; ferma comunque la possibilità che i consorzi mantengano un ruolo di interlocuzione anche con le autorità locali preposte alla pianificazione dei servizi all'agricoltura.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. I consorzi agrari di cui alla presente legge sono considerati, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

## ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. I consorzi agrari possono svolgere attività nell'ambito dell'attuazione delle politiche agricole nazionali e locali, predisposte dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle altre autorità competenti; possono altresì esercitare funzioni di agenzia per la gestione di servizi e merci.

2-*ter*. I consorzi agrari stipulano, direttamente o tramite loro organismi consortili cooperativi, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli convenzionali per il coordinamento e l'attuazione dei servizi all'agricoltura di cui al presente articolo.

2-*quater*. I consorzi agrari possono promuovere e stipulare, con le associazioni nazionali di categoria o con i centri di assistenza agricola, una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:

a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela delle produzioni di qualità;

c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari in genere;

d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore ».

#### ART. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, le parole: « alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 » sono sostituite dalle seguenti: « a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; l'autorità vigilante è il Ministro delle politiche agricole e forestali, cui competono le nomine dei commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli organi di sorveglianza ».

2. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. È istituita una sezione speciale intestata ai consorzi agrari all'interno del-

l'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. L'iscrizione alla sezione speciale presuppone il possesso da parte dei consorzi agrari che ne fanno richiesta di specifici requisiti, conformi agli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge; tali requisiti e le modalità per conseguire l'attestazione dei medesimi sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2-ter. L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al comma 2-bis costituisce condizione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali, tributarie o di qualsiasi altra natura, previste dalla legislazione vigente a favore dei consorzi agrari ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Fondo mutualistico per i consorzi agrari e i fondi a carattere finanziario*). — 1. È istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il Fondo mutualistico per i consorzi agrari, di seguito denominato « Fondo mutualistico », finalizzato alla promozione e allo sviluppo dei consorzi agrari, nel quale confluiscono le attività patrimoniali, mobiliari e immobiliari conseguenti all'estinzione per scioglimento, trasformazione in altro tipo societario e liquidazione dei medesimi consorzi.

2. Scopo del Fondo mutualistico è garantire il sostegno finanziario allo sviluppo e al risanamento del sistema dei consorzi agrari, anche in qualità di socio sovventore.

3. L'ISMEA promuove l'istituzione, da parte di istituti privati specializzati, di uno o più fondi, mobiliari o immobiliari, a carattere finanziario, volti a consentire ai consorzi agrari di accedere a finanziamenti o in via agevolata o a garanzia di

immobili ceduti dai consorzi agrari ai fondi medesimi. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i consorzi agrari di conservare la disponibilità degli immobili ceduti oppure di riscattarne la proprietà, nei termini di legge.

4. Le quote dei fondi, mobiliari o immobiliari, a carattere finanziario, di cui al comma 3 possono essere acquistate in via privilegiata dal Fondo mutualistico, dai soci sovventori che ne fanno richiesta, nonché dai medesimi consorzi agrari anche a titolo di compensazione per il conferimento degli immobili.

5. Le modalità di istituzione, gestione e liquidazione del Fondo mutualistico e dei fondi di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ».

#### ART. 6.

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « stata presentata ed autorizzata domanda di » sono sostituite dalle seguenti: « stato presentato da parte del commissario liquidatore alla medesima autorità un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino, altresì, le disponibilità finanziarie residue, indispensabili anche per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero adeguato programma contenente proposta di »; le parole: « o sia stata autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « contenente domanda di autorizzazione » e dopo le parole: « a qualunque titolo » sono inserite le seguenti: « anche di affitto e di comodato, di »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di cessione stipulato con altro consorzio agrario non è soggetto all'esercizio della prelazione di cui all'articolo 6 ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I progetti, le proposte e le domande di autorizzazione di cui al comma 4 devono, in ogni caso, indicare le azioni organizzative e operative previste per assicurare uno stabile equilibrio gestionale ovvero le economicità e gli sviluppi di attività realizzabili anche congiuntamente con altri consorzi agrari, ove ne ricorrano le condizioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce le linee guida, le metodologie, le procedure alle quali i consorzi agrari devono uniformarsi nella redazione delle proposte e delle domande di autorizzazione di cui al comma 4 ».

3. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*ter*. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, sentite le organizzazioni sindacali e autorizzato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, può predisporre e attuare un piano di riorganizzazione aziendale che preveda la collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

7-*quater*. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari è legittimato a proporre al tribunale la proposta di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Il commissario liquidatore cura l'esecuzione del concordato con l'assistenza del comitato di sorveglianza.

7-*quinquies*. Per i consorzi agrari per i quali è intervenuta l'esecuzione del concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, proposta ai sensi del comma 7-*quater* del presente articolo, e per quelli per i quali è comunque cessato lo stato di liquidazione coatta amministrativa, il Ministero delle politiche



agricole e forestali può nominare, per il periodo necessario, un commissario governativo al quale è demandata la gestione dell'impresa, la facoltà di ammettere nuovi soci e quella di provvedere alle opportune modifiche statutarie. Ove ritenuto necessario, può essere nominato un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Il commissario, secondo gli obiettivi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali valuta e riferisce allo stesso Ministro in ordine ad eventuali ipotesi di accorpamenti con altri consorzi agrari ».

#### ART. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.

2. All'articolo 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina la durata temporale dell'esercizio ripristinato, in relazione all'attuazione del programma di risanamento ».

#### ART. 8.

1. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunte, in fine, le parole: « e del Comitato tecnico per i consorzi agrari ».

2. All'articolo 11 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è istituito il Comitato tecnico per i consorzi agrari, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione delle attività dei consorzi agrari, la realizzazione di iniziative mirate al rilancio dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, nonché di assicurare un ef-

fettivo monitoraggio sull'attuazione dei protocolli convenzionali di cui all'articolo 2, comma 2-ter.

3-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 3-bis è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e i suoi compiti, poteri, composizione, organizzazione, criteri e modalità di funzionamento sono definiti con il decreto di cui al citato comma 3-bis, il quale stabilisce, altresì, la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato. Le spese di funzionamento e di organizzazione del Comitato tecnico sono poste a carico del Fondo mutualistico ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « transazione dei tributi » sono inserite le seguenti: « , delle sanzioni e degli interessi » e dopo le parole: « assoggettato a procedure concorsuali » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 42 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 61 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La transazione disciplinata dal presente comma, nel caso di procedure già aperte alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvata dal direttore dell'Agenzia qualora venga offerto un importo pari ad un decimo delle somme iscritte a ruolo, per tributi, sanzioni e interessi il cui gettito sia di esclusiva spettanza dello Stato, da corrispondere entro il 31 dicembre 2003. La definizione transattiva, con l'avvenuto pagamento, estingue il contenzioso pendente. La transazione è proposta dal commissario governativo in conformità a quanto previsto dagli articoli 111 e 212 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 ».

ART. 10.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi agrari, definiti dall'articolo 3 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, fino alla data di istituzione della sezione speciale dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 4 della citata legge n. 410 del 1999, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

2. Le attività rivenienti dallo scioglimento di Federconsorzi sono devolute all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che se ne avvale per il finanziamento del Fondo mutualistico per i consorzi agrari di cui all'articolo 4-*bis* della legge 28 ottobre 1999, n. 410, introdotto dall'articolo 5 della presente legge.

€ 0,30



\*14PDL0056180\*